

Art. 16
Perdita della qualità di socio:

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

- a. per decesso;
- b. per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da comunicarsi con raccomandata a.r. o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale;
- c. per mancato rinnovo della tessera;
- d. per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 gennaio;
- e. per provvedimento di espulsione;
- f. per aver rifiutato, impedito, ritardato e/o ostacolato il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardato, impedito e/o ostacolato le visite ispettive o i commissariamenti *ad acta*, in tal caso la perdita dei diritti è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto *ex tunc*.

Colui che perde i diritti associativi ai sensi della lettera f del precedente comma non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la perdita dei diritti associativi ai sensi della lettera f del comma 1 del presente articolo, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della perdita dei diritti associativi che avverrà per raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.